

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

Esecuzione di misure obbligatorie volte alla protezione delle piante dagli organismi nocivi. Articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, annualità 2026-2027

TRA

- il Direttore dell'U.O. Fitosanitario in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, P. IVA 02392630279 (di seguito denominata "Regione");
- il Direttore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura, Cod. Fisc. 92281270287, P. IVA 05026970284 (di seguito denominata "Veneto Agricoltura"),

PREMESSO CHE

- l'Allegato II, parte B, del Regolamento (UE) 2019/2072 individua gli organismi nocivi da quarantena prioritari per l'Unione Europea;
- con la Legge regionale istitutiva 28 novembre 2014, n. 37, all'art. 2, lett. c, si prevede che tra le funzioni dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione e Sperimentazione in Agricoltura ci sia la salvaguardia e la tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale;
- l'art. 6 della convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei di cui all'Allegato A della DGR n. 1550/2024, che regola le attività extra SIF eseguite da Veneto Agricoltura;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La Regione affida a "Veneto Agricoltura" l'esecuzione di misure obbligatorie, assimilabili ai lavori forestali, volte alla protezione delle piante dagli organismi nocivi da quarantena, individuati con apposito provvedimento della U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto.

ART. 2 – Procedura di affidamento

1. In base alla misura obbligatoria stabilita per contrastare l'organismo nocivo da quarantena, la Regione indica a Veneto Agricoltura lo specifico intervento da attivare. Tale richiesta formale è corredata dall'esatta individuazione della zona interessata, dall'indicazione dei termini di urgenza e delle azioni fitosanitarie da realizzare, oltre che dalle informazioni complementari indispensabili alla pianificazione ed esecuzione delle attività.

2. Veneto Agricoltura provvede ad attivare la procedura prevista secondo le modalità di cui all'art. 6 della convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e Parco Regionale dei Colli Euganei, all'Allegato A della DGR n. 1550/2024, rubricato con "Svolgimento di attività in convenzione con altri Enti".

3. Ciascun intervento è realizzato da Veneto Agricoltura senza aggravio sulle attività SIF di cui alla suddetta DGR n. 1550/2024 e rendicontato alla sua conclusione.

ART. 3 – Referenti

1. Il responsabile per la Regione è il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario.
2. Il responsabile per Veneto Agricoltura è il Direttore dell'Unità Organizzativa SIF e Centri forestali.



ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mantiene il controllo sull'affidamento dell'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.
2. Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.
3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
5. Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle presenti clausole.
6. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla DGR n. ____/____..

ART. 5 – Durata

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027. Eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti e adottate con decreto del Direttore dell'UO Fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

ART. 6 – Risorse finanziarie

1. La Regione impegna complessivamente, sul bilancio regionale 2026-2028, risorse pari a Euro 200.000,00, di cui Euro 100.000,00 per ciascuna delle due annualità, 2026 e 2027. Eventuali risorse aggiuntive derivanti da trasferimenti comunitari, statali o regionali per l'attuazione di ulteriori o specifiche misure fitosanitarie previste per il contrasto agli organismi nocivi, saranno impegnate con specifici provvedimenti del Direttore dell'UO Fitosanitario.
2. Alla conclusione di ciascuna attività, Veneto Agricoltura, è tenuta alla rendicontazione delle spese che sarà oggetto di rimborso da parte della Regione.
3. Verranno riconosciute le spese vive, a titolo esemplificativo noleggio mezzi, carburante, specialisti esterni afferenti esclusivamente alla realizzazione delle attività di esecuzione delle misure obbligatorie richieste dalla Regione, e le spese di personale verranno riconosciute sulla base di quanto previsto per le attività extra SIF.
4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 7 - Riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.



4fe6b31c



2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

3. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 8 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/976 (GDPR), Veneto Agricoltura è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'Articolo 2 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.

2. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'Articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1 del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate.

3. Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

ART. 9 – Recesso

1. Le parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte. Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate da Veneto Agricoltura che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

2. Il recesso dell'Ente non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata da Veneto Agricoltura per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

ART. 10 – Legge applicabile e controversie

1. La presente convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

2. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 11 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.



2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del Veneto Agricoltura che verserà l'imposta virtualmente.

REGIONE VENETO

Direzione Agroalimentare e servizio
Fitosanitario

U.O. Fitosanitario

VENETO AGRICOLTURA

Agenzia veneta per l'Innovazione
nel Settore Primario



4fe6b31c

